



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Roma, 13 FEB. 2015

DG PQAI  
Prot. Uscita del 13/02/2015  
Numero: **0008977**  
Classifica:



Alla Commissione U. E.  
D. G. Agricoltura e Sviluppo rurale  
Unità C.2  
Rue de la Loi, 130  
B - 1049 BRUXELLES  
[agri-c2@ec.europa.eu](mailto:agri-c2@ec.europa.eu)

e, p.c.: Alla Rappresentanza permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea  
rue du Marceau, 5-11  
1000 Bruxelles  
[agri@rpue.esteri.it](mailto:agri@rpue.esteri.it)

OGGETTO: Reg. UE n. 1169/2011, art. 21, par. 1, 2° comma e allegato II, punto 12 -  
Indicazione dei "solfiti" nell'etichettatura e presentazione dei vini. Richiesta parere.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini l'indicazione dell'anidride solforosa o solfiti, quale sostanza che provoca allergie o intolleranze, deve figurare qualora sia presente in un tenore superiore a 10 mg/litro ed essere indicata con il termine "contiene ..." seguito dal nome della stessa sostanza secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/2011, art. 21, par. 1, 2° comma e allegato II, punto 12.

Pertanto, qualora i "solfiti" siano presenti in tenore pari o inferiore a 10 mg/litro di fatto non sono considerati una sostanza che provoca allergie o intolleranze e, dunque, l'indicazione dei "solfiti" non deve figurare in etichettatura e presentazione dei vini.


Ciò premesso, questa Amministrazione riterrebbe possibile riportare in etichetta l'indicazione "*senza solfiti aggiunti*" o "*non contiene solfiti aggiunti*", nell'ambito delle informazioni volontarie sugli alimenti di cui all'articolo 36 del Reg. UE n. 1169/2011, anche al fine di evidenziare che il processo tecnologico seguito nell'elaborazione del vino ha escluso l'aggiunta della sostanza coadiuvante in questione. E' evidente che tale indicazione debba essere veritiera e documentabile.

In effetti, sia il Reg. UE n. 1169/2011, sia le specifiche norme di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al Reg. UE n. 1308/2013 ed al Reg. CE n. 607/2009, qualora il tenore dei solfiti sia pari o inferiore al citato limite di 10 mg/litro, non prevedono particolari indicazioni o divieti per l'uso delle richiamate diciture "*senza solfiti aggiunti*" o "*non contiene solfiti aggiunti*".

Tanto evidenziato, al fine di corrispondere alle esigenze dei produttori vitivinicoli e di impartire le opportune indicazioni agli Organismi di controllo, si chiede di conoscere il parere di codesta Commissione in merito all'interpretazione formulata da questo Ministero.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto



DU  
A